

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA DI
STUDIOSI DIPENDENTI DI ALTRE UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI, AZIENDE
SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA***

Emanato con D.R. n. 17231 dell'11 ottobre 2018
Pubblicato all'Albo-on line dell'Ateneo il 17 ottobre 2018
In vigore dal 18 ottobre 2018

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA DI STUDIOSI DIPENDENTI DI ALTRE UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI, AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 1

Soggetti destinatari

1. L'Università, per favorire forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di attività collegate con altre Università o Enti pubblici o privati può autorizzare l'accesso con il riconoscimento di appositi incarichi ai seguenti soggetti:

- a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori di altri Atenei;
- b) i professori a contratto e i professori emeriti presso altri Atenei statali e non statali legalmente riconosciuti;
- c) dirigenti medici, sanitari e socio sanitari, professionisti sanitari (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici della riabilitazione ostetriche, tecnici di radiologia a titolo esemplificativo e non esaustivo) dipendenti da aziende sanitarie pubbliche o private;
- d) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti di altri Atenei;
- e) i ricercatori e tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private anche internazionali ivi inclusi gli IRCCS;
- f) i titolari di borse post-doc o di assegni di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso altri Atenei statali e non statali legalmente riconosciuti;
- g) i dottorandi e titolari di borse di Scuole di Specializzazione che operino presso altri Atenei statali e non statali legalmente riconosciuti;
- h) ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché docenti e ricercatori di altri Atenei in quiescenza.

Articolo 2

Tipologie di incarichi e procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono essere autorizzati ad accedere all'Ateneo per favorire forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di attività collegate al fine di garantire una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali con il riconoscimento dei seguenti specifici:

- a) incarichi di ricerca
- b) incarichi di collaborazione
- c) incarico di collaborazione senior

2. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo precedente, l'autorizzazione è disposta previa adozione di apposite convenzioni quadro con le strutture terze interessate.

3. Con provvedimento motivato, Il Rettore può accogliere le domande anche di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

Articolo 3

Incarichi di ricerca

1. I soggetti di cui all'articolo 1 lettere da a) a e) possono essere autorizzati con incarichi di ricerca. I soggetti di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità ed impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture dell'Ateneo. Il conferimento dell'incarico di ricerca è disposto dal Rettore su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si chiede il conferimento dell'incarico e del Dipartimento presso il quale si intende svolgere l'attività di ricerca.

2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di ricerca è adottato previo parere del Dipartimento che dovrà ospitare l'incaricato e garantendogli l'accesso alla strumentazione scientifica e di ricerca.

3. La domanda è valutata sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni precedenti e in riferimento all'apporto potenziale del richiedente al più efficace svolgimento delle attività svolte dal Dipartimento. La durata dell'incarico è legata all'attività di ricerca di riferimento cui afferrerà l'incarico di ricerca.

4. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base di una relazione tecnico scientifica presentata dall'incaricato, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'incarico valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico di riferimento procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, a proporre il rinnovo o la revoca dell'incarico.

Articolo 4 Incarichi di collaborazione

1. I soggetti di cui all'articolo 1 lettere da a) a g) possono essere autorizzati con incarichi di collaborazione. Partecipano alle attività scientifiche del Dipartimento per lo svolgimento di specifici progetti. Il conferimento dell'incarico di collaborazione è disposto dal Rettore su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche d'interesse del Dipartimento nonché sulla base delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'attribuzione dell'incarico. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato previo parere del Dipartimento che dovrà ospitare l'incaricato e garantendogli l'accesso alla strumentazione scientifica e di ricerca.
2. La domanda è valutata sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni precedenti e in riferimento all'apporto potenziale del richiedente al più efficace svolgimento delle attività svolte dal Dipartimento. La durata dell'incarico è legata alla specifica attività progettuale di riferimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base di una relazione tecnico scientifica presentata dall'incaricato, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'incarico valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico di riferimento procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, a proporre il rinnovo o la revoca dell'incarico.

Articolo 5 Incarichi di collaborazione senior

1. I soggetti di cui all'articolo 1 lettera h) possono essere autorizzati con incarico di collaborazione senior. Partecipano alle attività scientifiche del Dipartimento per lo svolgimento di specifici progetti. Il conferimento dell'incarico di collaborazione è disposto dal Rettore su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche d'interesse del Dipartimento nonché sulla base delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'attribuzione dell'incarico. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato previo parere del Dipartimento che dovrà ospitare l'incaricato e garantendogli l'accesso alla strumentazione scientifica e di ricerca.
2. La domanda è valutata sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni precedenti e in riferimento all'apporto potenziale del richiedente al più efficace svolgimento delle attività svolte dal Dipartimento. La durata dell'incarico è legata alla specifica attività progettuale di riferimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base di una relazione tecnico scientifica presentata dall'incaricato, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'incarico valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico di riferimento procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, a proporre il rinnovo o la revoca dell'incarico.

Articolo 6 Partecipazione alle attività scientifiche

1. I soggetti incaricati saranno nominati "Ricercatori Ospiti" o "Collaboratori Ospiti" dovranno svolgere attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche dell'Ateneo e potranno inserire l'Università degli Studi di Milano – Bicocca nelle relative produzioni scientifiche.
2. Tali soggetti possono essere nominati responsabili di un progetto di ricerca, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della Legge 240/2010 e sulla base di una convenzione o contratto specifico. Possono accedere ai locali e alle strutture dell'Ateneo, e usufruire dei servizi di Ateneo tra cui un indirizzo e-mail istituzionale.

Articolo 7 Trattamento economico

1. Gli incarichi di cui all'articolo 3 sono a titolo gratuito. Qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano, agli incaricati potranno essere rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento missioni di Ateneo.

Articolo 8 Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi. Restano a carico dell'incaricato le coperture assicurative per infortuni.

Articolo 9 Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.